



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/17/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ATOMO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI (DELIBERA N. 129/15/CONS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante "*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*";

VISTO l'atto di contestazione n. 7/17/DSP del 28 marzo 2017, notificato in data 29 marzo 2017, nei confronti della Società Atomo S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il giorno 19 dicembre 2016, presso gli uffici della Atomo S.r.l., con sede in Napoli, è stata effettuata un'ispezione da parte dei competenti uffici dell'Autorità.

Dalle verifiche condotte è emerso che la Società Atomo fornisce servizi postali consistenti nelle attività di ritiro, di trasporto e di consegna di invii postali al di sotto di due chilogrammi, senza essere munita del necessario titolo abilitativo.

A seguito delle risultanze preistruttorie (prot. n. P-ISTR 03/17/SD del 24 gennaio 2017), è stata predisposta la contestazione n. 7/17/DSP, notificata alla stessa Società in data 29 marzo 2017, per la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", approvato con delibera n. 129/15/CONS", sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Deduzioni difensive

La Società Atomo, nonostante fosse stata indicata la tempistica per presentare scritti difensivi e documenti - ai sensi dell'art. 18 della l. 689/81 e dell'art. 9 del Regolamento sanzioni - ha trasmesso le proprie osservazioni in data 29 maggio 2017, ben oltre un mese dalla scadenza dei termini indicati nel provvedimento (trenta giorni dalla data di notifica della contestazione).

Ciò premesso, nella memoria prodotta, la Società contesta l'illegittimità del provvedimento adottato, in quanto, ad avviso della stessa, lo svolgimento dell'attività di "*pony express*", pur includendo la raccolta e la consegna dell'invio postale, si sostanzierebbe principalmente nell'attività di trasporto, per il cui esercizio l'articolo 3, comma 3, del Regolamento n. 129/15/CONS non prevederebbe il conseguimento del titolo abilitativo.

In subordine e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio, Atomo S.r.l. chiede all'Autorità l'irrogazione della sanzione nella misura edittale minima.

3. Risultanze istruttorie

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, è stato trasposto nell'ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”.

Tale decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 1, comma 2, *lett. a)*, definisce servizi postali “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali*”. Il medesimo articolo precisa poi, alla *lett. f)* che “*invio postale*” è “*l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale*”.

La normativa nazionale, come precisato dall'art. 1, comma 2, *lett. a)*, del decreto legislativo n. 261/1999 e dall'art. 3, comma 2, del Regolamento, in conformità alla direttiva 97/67/CE, impone all'impresa di munirsi di una licenza o di un'autorizzazione generale anche ove intenda svolgere una sola delle fasi attraverso le quali si articola il ciclo dell'attività postale: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione (vale a dire smistamento e recapito).

E' vero che l'articolo 3, comma 3, del Regolamento prevede che “*il rilascio della licenza individuale non è richiesto per l'attività di solo trasporto*”, ma l'articolo 1, comma 1, *lett. r)*, chiarisce che per attività di solo trasporto si intende “*lo svolgimento di attività relative alla fase di trasporto che non comprendono lo svolgimento di altre attività inquadrabili nelle fasi della sequenza dei servizi postali*”.

Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie, e in particolare dalle dichiarazioni rese a verbale dalla titolare della Società nel corso dell'attività ispettiva svolta dai competenti uffici dell'Autorità, emerge incontrovertibilmente che Atomo S.r.l. svolge servizi postali (ai sensi dell'art. 2 della direttiva 97/67/CE), consistenti “*nelle attività di ritiro presso i clienti di plichi, lettere, documenti o piccoli pacchi al di sotto dei due Kg.....e nella consegna immediata degli stessi agli indirizzi forniti dai clienti o presenti sui documenti medesimi*”.

Lo svolgimento delle predette attività richiede la titolarità di una licenza individuale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie è accertata la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi*”.

per l'offerta al pubblico di servizi postali", sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla Società danneggia gli operatori concorrenti che esercitano la medesima attività postale nel rispetto delle disposizioni normative di settore, pagando il corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo e versando i contributi annuali.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società Atomo S.r.l., nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa.

C. Personalità dell'agente

Alla Società Atomo non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. Inoltre, in base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, la Società non appare dotata di un'organizzazione interna di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente. La Società risulta dotata di una sola unità di personale.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato si deve considerare che l'operatore è una Società avente capitale sociale di non rilevante entità e che, presumibilmente, ha un fatturato con rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Società Atomo S.r.l., con sede legale in Napoli, Vico Acitillo 49/A, 80128, ha violato l'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 3 del *"Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali"*, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

ORDINA

alla Società Atomo S.r.l., di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla Società Atomo S.r.l. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT54O0100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 244/17/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 244/17/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi